



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 208 del 24 Febbraio 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (componente) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (relatore), assistita dall'Avv. Flavio Lorusso in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) - nella riunione del 10 febbraio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: A.S.D. TRANI Vs. A.S.D. VIRTUS ANDRIA, disputatasi il 19.1.2025, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. TRANI in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Delegazione Provinciale BAT) del Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel Comunicato Ufficiale nr. 77 del 23.1.2025, avverso la squalifica per 4 giornate comminata al calciatore sig. Francesco MUSACCO.

Oggetto: artt. 13, Il comma – 36, I comma, lett. A - 60 nr. 2 - 61, Il comma, C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con pec del 25.1.2025 la A.S.D. TRANI trasmetteva preannuncio di reclamo, ex art. 76 Il comma C.G.S., in relazione alla squalifica comminata al calciatore Francesco MUSACCO, chiedendo l'addebito della relativa tassa sul conto della società e la trasmissione degli atti ufficiali di gara.

Dopo la ricezione della documentazione richiesta, trasmessa il 27.1.2025, con pec del 31.1.2025 depositava rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Delegazione Provinciale BAT) Comitato Regionale Puglia, in epigrafe indicata, con cui quest'ultimo aveva comminato la squalifica, per 4 giornate effettive, al calciatore Francesco MUSACCO, con la seguente motivazione: **“Si rivolgeva nei confronti del Direttore di gara con termini ingiuriosi ed irrispettosi. (Art.36 comma 1 lett. A) C.G.S.”**

In particolare veniva richiesta la riforma della decisione, sostenendo che la condotta posta in essere dal giocatore, sulla base di dichiarazioni sottoscritte allegate al ricorso, non fosse suscettibile nella previsione di cui all'art. 36, comma I, lett. A e, pertanto, che la squalifica comminata, anche in considerazione della riferita pregressa carriera agonistica del tesserato - descritta quale leale e corretta - fosse ridotta in misura equa.

Il ricorso, inoltre, richiedeva, di ammettere la testimonianza, ex art. 60 del C.G.S., di tutti i tesserati di entrambe le squadre presenti negli atti di gara e la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per indagini.

Non sono pervenute memorie ex art. 77 comma II C.G.S.

All'udienza del 10.2.2025 il relatore Avv. Pietro CARROZZINI riferiva in ordine al fascicolo e il sig. Francesco MUSACCO, intervenuto per la società quale tesserato interessato dalla sanzione reclamata, negava di aver proferito le frasi riportate dal Direttore di Gara nel relativo referto e, allo stesso tempo, di non sapere se le stesse fossero state proferite da altri.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

La pacifica gravità oggettiva delle condotte censurate dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia rinviene, piena e convincente, dall'esame del referto arbitrale, il quale ha descritto, con linearità e affidabilità narrativa, il comportamento del tesserato sanzionato che, senza dubbio, si è reso responsabile di aver proferito, all'indirizzo del Direttore di Gara, frasi dall'evidente contenuto ingiurioso ed irrispettoso.

Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, comma II, C.G.S., emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati.

Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.

Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice, nella disamina del materiale probatorio (**cf.**, **ex plurimis**, **Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021**).

Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, comma 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (**cf. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA**).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla prerogativa di fidejacentia riconosciuta alla refertazione arbitrale (**cf. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463**) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (**ex multis, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF**) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (**Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.**).

In merito a tanto sia sufficiente considerare, altresì, come il Direttore di Gara, nel caso di specie, abbia, su richiesta della Corte, trasmesso supplemento di rapporto, in cui ha confermato sia le frasi riportate nel referto di gara, sia la loro sicura riconducibilità al sig. Francesco MUSACCO mentre, al contrario, il reclamo non ha portato all'attenzione di questo Collegio quegli elementi, anche solo minimi, richiesti dalle norme già citate per giustificare l'attivazione dei poteri istruttori dell'organo giudicante, per formare il proprio convincimento.

In conclusione, il Collegio non ritiene di dover attivare i propri poteri istruttori, così come sollecitati dalla reclamante, né di poter tenere in considerazione, ai fini del decidere, le dichiarazioni sottoscritte allegate al ricorso.

In disparte ogni valutazione circa l'ammissibilità, per il vero negativa, della richiesta di ascolto di testimoni - formulata genericamente e senza l'articolazione dei quesiti - e quindi in violazione del disposto di cui al nr. 2 dell'art. 60 del C.G.S.

Nello stesso senso si ritiene che non vi sia alcun motivo, per il vero neanche specificatamente argomentato, di accogliere la richiesta di invio degli atti alla Procura Federale.

Entrando nel merito del reclamo, lo stesso contiene la richiesta di riduzione della sanzione secondo equità, a tale scopo anche invocando la riferita carriera agonistica del tesserato.

Dall'esame degli atti ufficiali emerge, invero, tutta la gravità dei comportamenti addebitati al tesserato - tra l'altro nella gara in esame con funzioni di vicecapitano - e, pertanto, non risulta accoglibile l'invocata attenuante che, per come articolata, deve essere considerata dedotta a mente dell'art. 13, nr. 2. C.G.S.

In merito a quest'ultima fattispecie, pare opportuno evidenziare quanto segue.

Questa Corte intende far chiarezza in ordine al perimetro di applicabilità di tale normativa e, pertanto, richiama - in via preliminare - la giurisprudenza sul tema, nei termini che seguono: "*l'art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (C.F.A., SS.UU., n. 1/2021-2022; C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 8/2022-2023). Quanto sopra al fine di svolgere la funzione anche di giudice di equità e proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (C.F.A., SS.UU., n. 89/2023-2024; C.F.A., SS.UU., n. 99/2023-2024; C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n. 67/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 70/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 86/2022-2023; C.F.A., sez. I, n. 124/2022-2023; C.F.A., SS.UU., n. 94/2021-2022)*".

Ed ancora: "*le circostanze attenuanti di cui all'art. 13 co. 2 C.G.S. costituiscono circostanze certamente atipiche, nel senso che non sono previamente indicate dalla disposizione, ma che non possono essere generiche, quanto alla loro prospettazione. Il Collegio è tenuto a motivare espressamente su di esse. Se la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti è sollecitata dalla parte, la stessa è anche onerata di una puntuale loro illustrazione*" (**in tal senso C.F.A. - sez. Unite - n. 90 - 2022/2023 - n. 35 - 2021/2022 - n. 88 - 2019/2020; C.F.A. n. 15 - 2023/224, C.F.A. n. 109 - 2023/2024**).

Inoltre "*l'invocata applicazione dell'art. 13 co. 2 C.G.S. non può conseguire ad una mera richiesta di parte ma, bensì, deve essere giustificata da elementi idonei sulla "scusabilità" della condotta. Né il giudizio avanti alla C.F.A. può essere considerato un nuovo giudizio, finalizzato solo allo sconto di pena, se non c'è specifica critica della decisione di primo grado sul punto*" (**in tal senso C.F.A. n. 12 - 2023/2024**).

Ed infine “*se è vero che le circostanze attenuanti atipiche rappresentano uno strumento di flessibilità attribuito al Giudice, per modulare in misura equa e proporzionata la sanzione da infliggere, è altrettanto vero che la loro applicazione è affidata, in concreto, al prudente apprezzamento del Giudice, ma anche che esse devono consistere in elementi certi ed obiettivi*” **(in tal senso C.F.A. n. 37 – 2024/2025)**.

Alla luce dell'interpretazione sistematica della giurisprudenza su richiamata, questa Corte ritiene di affermare il principio che l'art. 13, Il comma del C.G.S., non deve essere interpretato come una norma di chiusura - che qualunque tesserato può invocare per ottenere la riduzione di una squalifica/inibizione - in assenza dei presupposti per l'applicazione delle attenuanti specifiche previste dalla norma citata.

Infatti la sua applicabilità deve essere correlata a circostanze straordinarie - e non ordinarie - rimesse al prudente apprezzamento del Giudice di merito e le medesime devono essere specificamente articolate e documentate dal reclamante.

Nel caso di specie, il generico e non provato richiamo alla circostanza secondo cui il tesserato, nel corso della sua lunga carriera, abbia sempre tenuto un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non è sufficiente a fondare la pretesa di applicazione dell'attenuante atipica, ove solo si consideri che il giocatore in questione rivestiva, in occasione della gara e per quanto rilevabile dalla distinta prodotta dallo stesso sodalizio sportivo, la qualifica di vicecapitano e, pertanto, di soggetto che avrebbe dovuto tenere un comportamento assolutamente irreprensibile, proprio in ragione del delicato ruolo ricoperto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della L.N.D. – Comitato Regionale Puglia, nella predetta composizione

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. TRANI;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 24 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore), dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 17 Febbraio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Gara: U.G. MANDURIA SPORT – A.S.D. PRO MASSAFRA 2022 del 04/01/2025 (Reclamo della società A.S.D. PRO MASSAFRA 2022, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 158 del 09/01/2025 del Comitato Regionale Puglia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell'art. 76 C.G.S., l'A.S.D. PRO MASSAFRA 2022 ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 158 del 09.01.2025, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia ha comminato la sanzione dell'inibizione fino al 09.03.2025 al Dirigente Accompagnatore Quero Carmelo, **“per aver partecipato attivamente alla rissa, colpendo gli avversari con violenti e ripetuti calci, pugni e spinte”**, relativamente ai fatti afferenti alla gara: U.G. Manduria Sport - A.S.D. Pro Massafra 2022, disputata in data 04 gennaio 2025. La società reclamante chiedeva nell'atto di impugnazione - ex art. 76, comma 4, C.G.S. – la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 20 Gennaio 2025, esaminati gli atti ufficiali di gara e tenuto conto del reclamo proposto dalla società ASD Pro Massafra 2022, emergeva un quadro probatorio lacunoso, tanto da rendersi necessario un approfondimento istruttorio ad opera della Procura Federale. Nello specifico, ai sensi dell'art. 50 comma 3 del CGS, il Collegio ha ritenuto di incaricare la Procura Federale Interregionale di effettuare specifici accertamenti, finalizzati ad identificare il tesserato appartenente alla società reclamante - che effettivamente ha partecipato alla rissa, anche mediante il ricorso a strumenti audiovisivi. Quanto sopra sospendendo i termini processuali, ex art. 38 comma 5 lett. D) CGS, in attesa della relazione finale.

* * *

Per comprendere le ragioni del necessario intervento investigativo suppletivo della Procura Federale Interregionale occorre fare un passo indietro, tornando ai fatti da cui è scaturito il provvedimento inibitorio nei confronti del Quero offerti dal referto di gara - nonché alla ricostruzione fattuale operata dalla società reclamante. Dall'atto di impugnazione emergeva la seguente ricostruzione dei fatti: al 27' minuto del secondo tempo della gara disputata in data 04.01.2025, il Dirigente della Asd Pro Massafra Quero Carmelo avrebbe preso parte attivamente ad una rissa, sviluppatasi sul terreno di gioco tra calciatori e dirigenti di entrambe le società. Tale circostanza sarebbe riconducibile, a detta della reclamante, ad uno scambio di persona commesso dal direttore di gara, il quale avrebbe “confuso” il Quero con l'allenatore in seconda Magazzile Giovanni.

Tale ricostruzione dei fatti mal si concilia con quanto emerge dal referto di gara, in cui si legge il nome del sig. Quero tra i partecipanti alla rissa per la società ASD Pro Massafra 2022.

In conseguenza di ciò - ed al fine di meglio comprendere la sequela degli eventi occorsi nella gara in parola - il Collegio riteneva di sentire il Direttore di gara, per meglio valutare il suo grado di certezza nell'individuazione dei soggetti che effettivamente avevano preso parte alla rissa, in quei momenti così concitati (sono stati sanzionati 12 giocatori e 3 dirigenti/allenatori). Raggiunto telefonicamente l'arbitro sosteneva con certezza di aver riconosciuto il Quero poiché, durante la gara, aveva ammonito l'allenatore in seconda Magazzile Giovanni, circostanza che gli aveva consentito di avvicinarsi alla panchina ospite ed individuare, senza alcun dubbio, il Quero Carmelo. Tali convinzioni venivano ribadite dal direttore di gara attraverso un supplemento di referto, fatto pervenire al Collegio in data 20.01.2025.

Le circostanze sopra evidenziate palesano lo stato di incertezza ed inconsistenza del quadro probatorio ed hanno giustificato l'intervento della Procura Federale Interregionale - che procedeva all'audizione dell'arbitro, in due occasioni distinte. Con riferimento alla prima, il Procuratore ha chiesto al direttore di gara come abbia fatto ad escludere lo scambio di persona tra Magazzile Giovanni (allenatore in seconda) e Quero Carmelo (Dirigente Accompagnatore). Il Direttore di Gara ha risposto: **“essenzialmente per due ragioni, la prima è che in passato, ancora prima della gara oggetto di trattazione e più specificamente in data 24.11.24 – campionato under 17 e in data 09.11.2024, ho già arbitrato gare della Pro Massafra nelle cui circostanze avevo già conosciuto il suo vice allenatore Magazzile Giovanni e il suo dirigente accompagnatore, Quero Carmelo, in quanto inseriti nelle distinte di gara. La seconda ragione è che al 37' del primo tempo della partita ho ammonito il vice allenatore, Magazzile Giovanni, occasione che mi ha consentito di individuare con certezza il suo volto”**.

L'arbitro, qualche giorno dopo, ha fatto un passo indietro rispetto alle dichiarazioni rese durante la prima audizione ed ha affermato sostanzialmente che: il Quero non era presente nelle distinte di gara precedentemente citate, ma ne confermava comunque la sua conoscenza. In tale circostanza è stato chiesto al direttore di gara il tipo di abbigliamento indossato dal Quero, in occasione della gara e quest'ultimo ha risposto: **“entrambi (facendo riferimento all'allenatore in seconda Magazzile Giovanni) vestivano abbigliamento sportivo con il logo societario e ricordo il particolare che il Quero Carmelo indossava un giubbotto più lungo rispetto a quello del vice allenatore e in più portava gli occhiali da vista”**.

A corollario si pone un'ulteriore questione, in quanto l'arbitro ha asserito che, viste le condizioni inidonee a mostrare i cartellini rossi ai partecipanti alla rissa intercorsa tra le due squadre, la comunicazione dei predetti provvedimenti disciplinari sarebbe stata fatta solo verbalmente – per ciò che riguarda l'Asd Pro Massafra 2022 - all'allenatore in seconda Magazzile Giovanni che, a fine gara, provvedeva a firmarne il rapportino riepilogativo. Dalla documentazione in atti emerge in maniera evidente come il rapporto di fine gara riporti invece la firma del sig. Quero Carmelo e non dell'allenatore in seconda Magazzile Giovanni, a riprova dello scambio di persona effettuato dall'arbitro. Circostanza questa ribadita dal Quero nell'udienza di trattazione del 17.02.2025, nell'ambito della quale ha escluso che fosse avvenuta alcuna comunicazione al Magazzile negli spogliatoi, riguardo ai provvedimenti disciplinari adottati.

La Procura Federale Interregionale ascoltava anche l'Osservatore Arbitrale, presente alla gara oggetto di giudizio, il quale evidenziava l'egregio lavoro condotto dal direttore di gara (soprattutto in tema di distanze dall'evento violento, utilizzate dall'arbitro per osservare i fatti), con il quale si era confrontato dopo la sospensione della gara per la rissa.

A seguito della relazione fornita dalla Procura Federale Interregionale, ai sensi dell'art. ex art. 77, comma 2, C.G.S., la reclamante faceva pervenire memorie difensive. Alla predetta memoria venivano allegati numerosi fotogrammi - che ritraggono in maniera nitida il Quero in campo, nelle vicinanze della propria panchina e, soprattutto, il suo abbigliamento: vestito con abiti civili (giubbotto verde, pantaloni blu) e non sportivi con logo della squadra Pro Massafra. Veniva acclusa anche la distinta della gara Fortitudo vs Massafra del 24.11.24, da cui si evince l'assenza del dirigente accompagnatore nelle gare citate dall'arbitro in sede di audizione, poiché il Quero si trovava nella città di Castellana Grotte per altro incontro relativo a diversa rappresentativa. Ultimo documento allegato è rappresentato dal rapporto di fine gara a sua firma (non di Magazzile Giovanni). Tali risultanze probatorie mettono in evidenza, in maniera chiara ed incontrovertibile, come il referto arbitrale abbia perso la sua fede privilegiata, in conseguenza dell'inaffidabilità di quanto riferito dall'arbitro designato per la gara in parola.

Quest'ultimo ha avuto diverse possibilità, la prima offerta proprio da questo Organo Giudicante in sede di supplemento di rapporto, per ammettere di aver operato delle confusioni, facendo un passo indietro circa i fatti rappresentati nel referto arbitrale. La seconda è stata offerta dalla Procura Federale Interregionale in sede di audizione – avendo proceduto ad un doppio ascolto, pur di far chiarezza sugli accadimenti del 04 gennaio 2025. In ciascuna di queste circostanze l'arbitro non ha perso occasione per ribadire quanto affermato in precedenza nel proprio referto e supplemento arbitrale, addirittura “raddrizzando il tiro” sulle inesattezze sfuggitegli nel corso della prima audizione. Tali condotte possono trovare, solo in parte, la loro ragion d'essere nell'inesperienza e nella giovane età dell'arbitro - che si è fatto trasportare dagli eventi, senza distinguere con accuratezza le singole condotte poste in essere dai protagonisti della rissa – che, tuttavia, diventano ingiustificabili quando vengono reiterate contro l'evidenza dei fatti ed a rischio di sottoporre a sanzioni disciplinari soggetti innocenti.

Dunque, *“la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’Organo Giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova, al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze”* (cfr. Collegio di garanzia CONI, S.U., decisione 12/2019). **La fede privilegiata del documento non sta minimamente a significare lo svilimento delle altre fonti di prova**, altrimenti nessun senso avrebbe la possibilità di utilizzare quali atti di indagine quelli compiuti dalla Procura. Ne consegue ulteriormente che chi è chiamato a ricostruire l'accaduto, non solo possa liberamente valutare le prove a sua disposizione ma, d'altra parte, non possa considerare isolatamente i singoli episodi portati alla sua attenzione, ma debba valutarli nel loro insieme, ricercandone il significato, atteso che le azioni umane hanno – generalmente – una finalità, tendono ad uno scopo e perseguono un risultato. Occorrerà procedere non ad una valutazione atomistica, ma ad una visione unitaria, la sola che possa far emergere “il senso dell’agire”. Ciò che questo Collegio è obbligato a fare in questa sede è appurare la verità processuale sulla base dei fatti, dei dati concreti e delle prove fornite dalle parti. Venendo meno la fede privilegiata del referto arbitrale, trovano pari dignità le prove fornite dalla difesa che, attraverso i fotogrammi, le distinte di gara ed il rapportino finale, mettono in luce un evidente scambio di persona - che ha condotto il Quero a scontare un’inibizione di due mesi (ormai quasi spirata) per un comportamento da lui non posto in essere.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

- 1) di accogliere il reclamo proposto dalla società A.S.D. Pro Massafra 2022 e, conseguentemente, di revocare l’inibizione inflitta al dirigente Quero Carmelo;
- 2) per l’effetto, di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.

Il Relatore
Avv. Maria Giulia COLETTO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 24 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di Relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro Amato (Componente), dell'Avv. Antonio Contaldi (Componente), dell'avv. Flavio Lorusso (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe Sforza (Segretario), nella riunione del 17 febbraio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO 1^a CATEGORIA

Gara: ASD Nuova Avetrana – ASD Polis Bagnolo del 26/1/2025

Reclamo della ASD Nuova Avetrana, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 183 del 30.01.2025 del Comitato Regionale Puglia.

Oggetto: artt. 61 + 36 co. 1 lettera A + 6 co. 2 C.G.S.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

FATTO

Con rituale preannuncio seguito da tempestivo reclamo del 9/2/2025, la ASD Nuova Avetrana ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 183 del 30.01.2025 del Comitato Regionale Puglia, con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato l'ammenda di € 400,00 alla società, l'inibizione fino al 30/3/2025 al dirigente Spada Valerio, la squalifica per 5 gare al calciatore Peluso Cosimo e la squalifica per 4 gare al giocatore Tomaselli Gianluca.

Eccepisce nel libello introduttivo che, con riferimento alla su indicata ammenda, il direttore di gara avrebbe esplicitamente richiesto al dirigente Spada Valerio – che svolgeva le funzioni di servizio d'ordine sostitutivo – di posizionarsi al di fuori del terreno di gioco: tale collocazione avrebbe rallentato/impedito il suo intervento in relazione agli eventi poi verificatisi.

Con riferimento all'inibizione inflitta al dirigente Spada Valerio rimarca che, per un equivoco e/o per difficoltà comunicative con il direttore di gara, quest'ultimo avrebbe invitato il tesserato a recarsi in tribuna prima dell'inizio della gara.

Quanto alla squalifica comminata al calciatore Peluso Cosimo, quest'ultimo non avrebbe proferito minacce presso l'arbitro, mentre le sue esuberanze verbali sarebbero state dirette verso i dirigenti ed i compagni di squadra.

La reclamante sottolinea che, nel corso della corrente stagione sportiva, il Peluso non avrebbe assunto comportamenti simili.

In relazione infine alla squalifica comminata al calciatore Tomaselli Gianluca, le frasi proferite non sarebbero state indirizzate verso il direttore di gara ma verso i propri compagni di squadra.

Anche per tale tesserato sottolinea che non vi sarebbero analoghi precedenti disciplinari, nel corso della corrente stagione sportiva.

Alcuna ulteriore memoria è stata depositata ai sensi dell'art. 77 co. 2 C.G.S. e, all'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso.

All'esito della discussione il reclamo è stato deciso ed il dispositivo depositato e pubblicato in pari data.

MOTIVAZIONI

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e valutate le motivazioni addotte dalla società nel proprio scritto difensivo, ha respinto il reclamo.

Come è noto l'art. 61 co.1 C.G.S. attribuisce agli atti ufficiali di gara valore di prova legale, assistita da fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la descrizione dei fatti proposta dalla Società reclamante, oltre a fondarsi su dichiarazioni meramente assertive - che non hanno trovato supporto in alcun ulteriore elemento probatorio, in quanto o non allegato o non richiesto a questa Corte, si è rivelata del tutto dissonante rispetto al contenuto del referto di gara.

La ricostruzione dei fatti offerta opera nel più totale deserto probatorio.

In relazione alla c.d. responsabilità oggettiva della società, con riferimento al comportamento del dirigente Spada Valerio, l'arbitro ha affermato che *“una volta terminata la gara Spada Valerio spalancava i cancelli del recinto di gioco e consentiva l'accesso a molti estranei presenti in tribuna. Due dei suddetti estranei, chiaramente riconducibili alla società ASD Nuova Avetrana, entravano sul terreno di gioco e correvano verso di me, gridando e protestando. Un estraneo in particolare mi ha rincorso ed inseguito ed è sceso con me nel tunnel, fino ad arrivare nei pressi del mio spogliatoio. Visibilmente agitato mi minacciava fisicamente e verbalmente, agitando i pugni a pochi centimetri da me. Il soggetto estraneo è stato poi allontanato dai dirigenti della ASD Nuova Avetrana – che hanno evitato che entrasse nel mio spogliatoio. Al momento della consegna dei documenti di riconoscimento della società un altro soggetto estraneo, riconducibile alla ASD Nuova Avetrana poiché indossava una giacca con il simbolo e la scritta Nuova Avetrana, mi attendeva fuori dallo spogliatoio, proferendo al mio indirizzo espressioni ingiuriose. Mentre lasciavo la struttura sportiva un altro soggetto estraneo – che indossava felpa e giacca con il logo della Nuova Avetrana - si rivolgeva nei miei confronti con espressioni irrispettose e minacciose”*.

Dall'analitica descrizione degli eventi fornita dall'arbitro si evincono - icto oculi - le gravi responsabilità assunte dal dirigente Spada Valerio – aggravate dalla circostanza che svolgeva la funzione di servizio d'ordine sostitutivo – e, conseguentemente, quelle che ricadono sulla società ex art. 6 co. 2 C.G.S..

Indi la Corte ritiene congrua la dosimetria sanzionatoria utilizzata dal Giudice di primo grado, in relazione al dirigente Spada Valerio ed alla società ASD Nuova Avetrana Calcio.

Passando al giocatore Peluso Cosimo l'arbitro riferisce che *“a seguito di un'ammonizione, ha proferito al suo indirizzo un'espressione minacciosa. Dopo che gli era stato notificato il provvedimento di espulsione si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso, prontamente allontanato da un compagno di squadra. Poi si attardava ad uscire dal terreno di gioco e tale risultato veniva raggiunto solo dopo l'intervento del capitano. Successivamente è rientrato in campo, rimanendo nella zona del tunnel, proferendo nuovamente espressioni minacciose nei confronti del direttore di gara”*.

Poiché la pena base per tali comportamenti è stabilita in 4 giornate dall'art. 36 co. 1 lettera A) C.G.S., anche alla luce della reiterazione delle condotte e del rientro in campo, nonostante la notifica del provvedimento di espulsione, la Corte condivide l'entità della squalifica quantificata dal Giudice di prime cure.

In relazione infine alla condotta del giocatore Tomaselli Gianluca il medesimo, a fine gara, *“si è avvicinato all'arbitro ed ha proferito al mio indirizzo espressioni minacciose. Successivamente mentre scendevo le scale del tunnel che conducono allo spogliatoio, gridava espressioni irrispettose, ingiuriose e minacciose”*.

Anche al caso di specie deve essere applicato quanto stabilito dall'art. 36 co. 1 lettera A) C.G.S. – che quantifica in 4 giornate la sanzione minima edittale da applicare al tesserato: pertanto viene confermato il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale.

Sia con riferimento al tesserato Peluso che al tesserato Tomaselli la Corte non ritiene di dover applicare l'attenuante atipica prevista dall'art. 13 co. 2 C.G.S., sia perché non documentata dalla reclamante, sia perché eventualmente irrilevante, in ragione dei principi espressi nella propria precedente decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 170 del 20/1/2025.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società ASD Nuova Avetrana;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 24 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 24 Febbraio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: CALCIO S. PIETRO VERNOTICO – A.S.D. CITTÀ DI OTRANTO del 26/01/2025 (Reclamo della società Calcio S. Pietro Vernotico in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 183 del 30/01/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società Calcio S. Pietro Vernotico;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Annamaria ZONNO

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 24 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 24 Febbraio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14

Gara: A.S.D. NICK CALCIO BARI – A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA del 02/02/2025 (Reclamo della società A.S.D. Nick Calcio Bari in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 190 del 06/02/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile, ex art. 76 comma 2 C.G.S., il reclamo della società A.S.D. Nick Calcio Bari;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 24 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 24 Febbraio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 16

Gara: FIDELIS ANDRIA 2018 SRLSSD – COSMANO SPORT FOGGIA del 02/02/2025 (Reclamo della società Cosmano Sport Foggia in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 190 del 06/02/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società Cosmano Sport Foggia;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Annamaria ZONNO

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 24 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 24 Febbraio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. AUDACE BARLETTA 1958 – A.S.D. DON UVA CALCIO 1971 del 02/02/2025 (Reclamo della società A.S.D. Don Uva Calcio 1971 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 190 del 06/02/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. Don Uva Calcio 1971;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 24 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 24 Febbraio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Gara: A.S.D. ANDRANO CASTIGLIONE – A.S.D. SECLÌ 1974 del 02/02/2025 (Reclamo della società A.S.D. Andrano Castiglione in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 06/02/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di accogliere il reclamo della società A.S.D. Andrano Castiglione e, per l'effetto
- 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 – 0 in favore della società A.S.D. Andrano Castiglione
- 3) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 24 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. VASTE POGGIARDO 91 - A.S.D. FOOTBALL TAVIANO del 09/02/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto della società A.S.D. FOOTBALL TAVIANO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 03/03/2025, alle ore 17.00, per la decisione del reclamo.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14

GARA: A.S. TRICASE A.S.D. - A.S.D. FOOTBALL TAVIANO dell'08/02/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto della società A.S.D. FOOTBALL TAVIANO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 03/03/2025, alle ore 17.30, per la decisione del reclamo.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI U17

GARA: A.S.D. TRANI – A.S.D. SOCCER TRANI dell'11/01/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, a seguito della ricezione, in data 24/02/2025, della relazione inviata dalla Procura Federale Interregionale, ex art. 50 C.G.S., relativa al reclamo della società **A.S.D. TRANI**, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 10/03/2025, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 24/2/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci